



Comune di Montepulciano

**REGOLAMENTO
TASSA RIFIUTI (TA.RI. 2020)**

Delibera Consiglio Comunale n°__ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani.....	6
Art. 4. Esclusioni dalla normativa sui rifiuti.....	6
TITOLO II – COMPONENTI DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO.....	8
Art. 5. Componenti del tributo e soggetto attivo.....	8
TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	8
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo.....	8
Art. 7. Soggetti passivi.....	10
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	10
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	12
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	12
Art. 11. Determinazione della base imponibile.....	15
TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	17
Art. 12. Determinazione della tariffa.....	17
Art. 13. Articolazione della tariffa.....	17
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo.....	18
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche.....	18
Art. 16. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche.....	19
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche.....	20
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche.....	21
Art. 19. Scuole statali.....	22
Art. 20. Tributo giornaliero.....	22
Art. 21. Tributo provinciale.....	22
TITOLO V - RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	23
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche.....	23
Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	23
Art. 24. Riduzioni per il recupero.....	24
Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	25
Art. 26. Agevolazioni.....	25
Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	25

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	26
Art. 28. Obbligo di dichiarazione.....	26
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	26
Art. 30. Versamenti.....	28
Art. 31. Compensazioni.....	29
Art. 32. Funzionario Responsabile.....	29
Art. 33. Accertamenti ed istituti deflattivi del contenzioso.....	29
Art. 34. Attività di controllo.....	31
Art. 35. Rimborsi.....	31
Art. 36. Arrotondamenti.....	32
Art. 37. Poteri del Comune.....	32
Art. 38. Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento per mancato pagamento.....	33
Art. 39. Sanzioni.....	33
Art. 40. Riscossione.....	34
Art. 41. Interessi.....	34
Art. 42. Somme di modesto ammontare.....	34
Art. 43. Contenzioso.....	35
Art. 44. Trattamento dati personali.....	35
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	36
Art. 45. Entrata in vigore e abrogazioni.....	36
Art. 46. Clausola di adeguamento.....	36
Art. 47. Disposizioni transitorie.....	36
ALLEGATO A.....	38
ALLEGATO B.....	40

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce nel Comune di Montepulciano e disciplina il tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) e sui servizi previsto dall'art. 1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 668, art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione comprese le relative pertinenze;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi elencati nel regolamento di assimilazione o, se più dettagliato nell'allegato A, provenienti da locali, aree esterne operative e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, ricettive, di servizi, da attività sanitarie e comunque da qualsiasi altra attività non precedentemente elencata.

Art. 4. Esclusioni dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2 lettera b) dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paglia, sfalci e potature e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei

corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II – COMPONENTI DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

Art. 5. Componenti del tributo e soggetto attivo

1. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
2. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi e chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica), o di suppellettili minime e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. **Per contro sono soggette a tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C1, C2 e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete.**

In dettaglio sono soggette a tributo:

a) **UTENZE DOMESTICHE**, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze; in particolare si precisa che in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte ecc.);

b) **UTENZE NON DOMESTICHE**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le collettività, le attività di costruzione, commerciali, artigianali, industriali, agroalimentari, professionali, di servizi, sanitarie e qualsiasi altra attività produttiva di beni o servizi in genere sia pubbliche che private.

2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative occupate, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, nella misura presuntiva del 50% del resede, al netto di eventuali locali che vi insistono, fatta salva la possibilità per l'utente di comunicare una diversa misura della stessa. Per quest'ultima ipotesi resta salva altresì la possibilità per l'Ente di verificare i dati comunicati dall'utente tramite attività di accertamento. Nei casi di aree scoperte operative utilizzate congiuntamente da più utenti e per i quali non sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà attribuendo la stessa in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i viali, i giardini e i parchi, i balconi e le terrazze scoperte, i porticati, le logge e le verande non chiuse con strutture fisse;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o

l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:
 - a) le unità immobiliari sia a destinazione abitativa che non, **eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6**, sprovviste di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica e gas) o che abbiano utenze attive ma con fatture con consumi a zero dei servizi erogati; ai fini della tassazione può trovare applicazione l'art. 16 comma 3 e 4;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, area di preparazione, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana;
- d) cantine ad uso domestico, solai e sottotetti con altezza inferiore a mt 1,50; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- e) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli e cabine di verniciatura in genere;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l'intera inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o comunque ove utilizzati prima, dalla data di inizio occupazione;
- g) i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalle pubbliche autorità competenti o dichiarazione di inagibilità asseverata da professionista abilitato;
- h) le aree impraticabili;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; restano soggetti i locali chiusi, l'area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo manufatto), ulteriore superficie esterna come definita all'art. 6 comma 2;
- j) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, esclusi, in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative.

2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato dalla data in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole ad uso rimessa per paglia, sfalci e potature;
- c) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione di materie prime e custodia mezzi ed attrezzi agricoli condotti da aziende/società agricole e/o da imprenditore agricolo a titolo principale. Rimangono soggetti invece a tariffa le abitazioni, gli agriturismi ed i relativi annessi di cui alle sottocategorie “previste”, gli uffici, i magazzini, i depositi, i servizi le sale mensa/degustazione, le aree esterne operative e tutti quei locali in cui avviene la lavorazione, trasformazione, affinamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti agroalimentari di cui alla categoria 21A;

d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, o ad altri usi ove si producono rifiuti radioattivi ed i reparti e le sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive. Rimangono invece soggetti uffici, servizi, corridoi, laboratori, magazzini e locali ad uso deposito, le cucine ed il locali di ristorazione, le sale di medicazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, e le eventuali abitazioni, i vani accessori di predetti locali e le eventuali aree esterne operative.

3. Per le attività di seguito elencate, ai fini della determinazione della superficie tassabile di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano alla superficie dell'immobile, con esclusione dei locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense, aree esterne operative e qualsiasi altro locale (o area) ove non si producono detti rifiuti speciali, le seguenti percentuali di detassazione:

Descrizione attività	% di detassazione
Autocarrozzerie, officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili	40
Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)	25
Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbrici, carpenterie, falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili)	40
Industrie siderurgiche, metallurgiche e simili	40
Industrie chimiche, farmaceutiche e simili	40
Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili	40
Industrie di produzioni vetro e simili	40
Industrie di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili	40
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40
Officine metalmeccaniche	40
Canili	10
Laboratori di analisi, ricerca, stanze di medicazione ospedaliere e simili, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari (in relazione alla sola area del laboratorio in deroga all'art. 3 comma 4)	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili	40
Acconciatori, estetiste e simili	10
Macellai, pescherie (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)	25
Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta	40
Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini	10
Autotrasportatori	25
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare (ad esclusione delle aree di affinamento, conservazione, stoccaggio, invecchiamento e simili)	40
Supermercati (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)	25
Altre attività non previste nell'elenco e che risultino nella condizione di cui al presente comma	25

4. Per le sole attività artigianali/industriali/agroalimentari ed i supermercati, alla superficie dei magazzini di materie prime e di merci, che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive elencate e rientranti nel precedente comma, si applica la percentuale di detassazione del 10%.

5. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti non assimilati e/o pericolosi gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui

rifiuti) distinti per codice CER e con l'indicazione di essere avviati allo smaltimento;

b) comunicare esclusivamente attraverso l'apposito modulo entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno.

Non potranno essere comunque presi in considerazione altri documenti.

6. Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali, con comunicazione mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito del doppio del valore delle riduzioni/esclusioni qualora non spettanti.

Art. 11. Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti i locali e le aree soggette, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARES, TARSU, TIA e TARI.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie calpestabile di cui al comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali e delle aree è desunta dalla planimetria catastale o analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico iscritto

all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell'art. 1 comma 648 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo la tariffa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio previa presentazione di idonea documentazione ufficiale (tipo atto di vendita, copia registrazione di fine locazione ecc..) ed allegando obbligatoriamente i riferimenti catastali dell'immobile.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data a quella di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, calcolate o tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, calcolate o tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

- a. per le utenze **intestate a soggetti residenti nell'immobile**, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 31/3 ed al 30/09 dell'anno di riferimento;
- b. per utenze tenute a disposizione in cui non siano presenti soggetti residenti ne sia stato indicato il numero di componenti al momento della presentazione della denuncia di inizio occupazione il numero dei componenti viene stabilito sulla base della seguente tabella:

<i>Superfici utenze</i>	<i>n° occupanti</i>
fino a mq. 45	1
compresa fra mq. 46 e mq. 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 110	3
superiore a mq. 111	4

c. in caso di mancata o incompleta denuncia, o di denuncia inferiore ad una unità, il numero degli occupanti non residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base della tabella di cui al comma 1 lettera b del presente articolo.

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari o siano iscritti all'AIRE; tali esclusioni sono riconosciute su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, **con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.**

3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche in relazione agli utenti residenti è quello risultante dai registri anagrafici al 31/03 ed al 30/09 dell'anno di riferimento, o per le nuove utenze, alla data di apertura/inizio.

8. Le denunce del numero degli occupanti, in relazione al comma 1 lettere b) e c), sono regolate allo stesso modo del comma 4 art. 14.

9. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso. In mancanza di denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B e ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica e viene definita sulla base di quanto dichiarato dal certificato camerale secondo il principio dell'attività prevalente (es. superficie, vendita, esposizione, deposito, ecc.)

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive e cessate vengono classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella sola parte fissa della categoria 03 solamente dietro presentazione di denuncia di cessazione entro i termini di cui all'art. 29.

6. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 7.

7. Nel caso in cui dal certificato camerale risulti una plurima iscrizione, e sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, il Gestore provvederà ad imputare alle singole superfici la tariffa corrispondente alla categoria di riferimento individuata nell'all. B al presente Regolamento.

Art. 19. Scuole statali

1. A norma del comma 665 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) ed è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilati per attitudine, quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo a decorrere dal 1 giugno 2020.

TITOLO V - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
- b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20%

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza di questa, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione c/o l'ufficio comunale competente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante il possesso ed il corretto utilizzo dell'apposito contenitore.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. L'Organo Comunale competente può stabilire annualmente, in relazione alla propria politica ambientale incentivi rivolti alle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato presso i centri di raccolta comunale.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. In virtù del minor conferimento di rifiuti si applicano, alla sola quota variabile, le seguenti riduzioni:

Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque non superiore ai 183 gg	30%
---	-----

Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorizzazione qualora non siano complessivamente superiori ai 183 giorni	30%
Per i locali ed aree scoperte, relative ad utenze non domestiche, adibite a strutture ricettive che applicano sistemi di gestione certificati ai sensi della norme ISO-UNI 14001 (Sistemi di gestione ambientale) e/o ISO-UNI 21401 (Turismo e servizi correlati - Sistema di gestione della sostenibilità per strutture ricettive) .	30%

2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. Per le utenze non domestiche è applicata la riduzione tariffaria di cui al comma 3, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato a recupero (avvalendosi di soggetto diversi dal Gestore) i rifiuti assimilati prodotti, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero da presentarsi entro i termini previsti al comma 4.

2. Per recupero si intende, ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione indicata nell'allegato C alla parte 4°.

3. La riduzione fruibile anche in relazione alla politica ambientale adottata dal Comune oltre a quella indicata dalla Comunità di Ambito, non potrà superare la percentuale del 30% della parte variabile del tributo e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dei locali (al netto di eventuali aree detassate), ed il coefficiente kd deliberato della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La percentuale di riduzione generata dal calcolo suddetto verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito del 30%.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo, ed allegando fotocopie delle 4° copie dei formulari di identificazione dei rifiuti distinti per codice CER (o analoghi, nei modi previsti dalla normativa vigente), utilizzati per il trasporto, sottoscritti dall'impianto di recupero che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto del 60% nella parte variabile per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 1.000 metri dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

3. Il tributo è ridotto nella misura dell'80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria.

Art. 26. Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) utenze domestiche: esenzione del 100 % nella parte fissa e nella parte variabile per coloro i quali, iscritti a ruolo, presentano dichiarazione ISEE relative al reddito dell'anno precedente, come stabilito annualmente dall'Amministrazione con la deliberazione con la quale si approvano le tariffe (ed entro i limiti massimi stanziati nel bilancio di previsione), da consegnare all'ufficio protocollo entro i termini stabiliti dall'Ente;

b) utenze non domestiche: riduzione del 5 % nella parte fissa e nella parte variabile per le utenze iscritte a ruolo di attività che hanno una superficie non superiore a 200 mq, come stabilito annualmente dall'Amministrazione con la deliberazione con la quale si approvano le tariffe (ed entro i limiti massimi stanziati nel bilancio di previsione);

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, queste potranno essere applicate sino al limite massimo del 90% della parte variabile al netto delle eventuali superfici detassate. Derogano il limite massimo le agevolazioni stabilite dall'art. 26.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo purché maggiorenne nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante dell'attività che in esse si svolgono o da suo delegato corredata da documentazione idonea;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 gg. dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. Qualora venga presentata denuncia di cessazione di un'utenza, e non segua denuncia di inizio occupazione, l'ufficio procederà alla voltura dell'utenza stessa al nuovo soggetto passivo risultante dagli atti in possesso dell'Ente.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso

contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

4. La dichiarazione iniziale, di variazione, voltura o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, il n° componenti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, la categoria e i relativi dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie oggetto di base imponibile con copia planimetria catastale da cui poter verificare la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione allegando gli atti pubblici, scritture private, atti di locazione o altri titoli idonei;
- f) la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, allegando idonea dichiarazione o documentazione.

5. La dichiarazione iniziale, di variazione, voltura o cessazione, relativa alle utenze **non domestiche** deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, e la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie oggetto di base imponibile con copia planimetria catastale da cui poter verificare la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione allegando gli atti pubblici, scritture private, atti di locazione o altri titoli idonei;
- f) la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene

dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili;

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, allegando idonea dichiarazione o documentazione.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta ordinaria, per raccomandata con avviso di ricevimento A.R, per fax o con posta elettronica ordinaria o certificata. In caso di spedizione farà fede la data di ricevimento da parte del protocollo dell'Ente.

7. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della medesima.

8. Fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione gli uffici preposti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, denunce di successione, modifica dei dati censuari, ecc. possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nei termini e nelle modalità previste dal presente Regolamento o procedere agli aggiornamenti sia dei dati del soggetto passivo quanto dei dati degli immobili.

9. I contribuenti che ricorrano al servizio SUAP per pratiche di inizio, variazione, voltura, aggiornamento, cessazione, ecc. di attività produttive, dovranno procedere a presentare contestualmente, allo stesso SUAP, denuncia ai fini della TA.RI.

Art. 30. Versamenti

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in una rata in acconto e l'altra a saldo, scadenti rispettivamente al 31 maggio e 30 novembre. E' facoltà della Giunta Comunale prevedere che i pagamenti in acconto e a saldo possano essere pagati in unica soluzione o rateizzate per l'acconto con scadenza 31 maggio e 30 giugno e per il saldo 30 novembre e 31 dicembre.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia.

3. I versamenti del tributo dovuto devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo

del Comune di Montepulciano, corrispondente a F592, oppure con altro sistema di pagamento previsto per legge per il quale il Comune si sia adeguato.

4. Per il calcolo dei giorni dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione si considera dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che subentra.

Art. 31. Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

Art. 32. Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2. Nel caso di esternalizzazione della gestione del tributo con formula concessoria, la nomina andrà fatta dalla società concessionaria su designazione dell'Amministrazione Comunale.

3. Il funzionario responsabile della riscossione è nominato tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 33. Accertamenti ed istituti deflattivi del contenzioso

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto

passivo, anche a mezzo Raccomandata A.R. o PEC inviata direttamente dall'Ufficio competente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'omesso o ridotto pagamento è accertato notificando al soggetto passivo, anche mezzo Raccomandata A.R. o PEC, inviata direttamente dall'Ufficio competente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente e dal Regolamento delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Montepulciano.

Art. 34. Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.
2. Il Funzionario Responsabile verifica le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 35. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulle somme da rimborsare di cui al comma 1 sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di due (2) punti percentuale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.
5. Il diritto al rimborso viene meno se l'errore è attribuibile al contribuente ossia quando è relativo al mancato rispetto degli obblighi/termini previsti nel presente regolamento circa la

presentazione dei documenti utili per la quantificazione del tributo.

Art. 36. Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 37. Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare lettere di regolarizzazione bonaria e in caso di mancata risposta questionari al contribuente tramite raccomandata A/R, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella calpestabile o in mancanza pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 38 . Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento per mancato pagamento

1. L'Ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettive e dimostrate difficoltà economiche dello stesso, può concedere la rateizzazione del pagamento del carico tributario, alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Montepulciano.

Art. 39. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento di cui all'articolo 13 comma 1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 38, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta nelle misure stabilite dalla vigente normativa in materia, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i oggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 40. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, scadenti nei mesi di maggio e novembre.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 41, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. E' applicabile, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 39 , la dilazione di pagamento così come disciplinata dalla medesima disposizione regolamentare, sia alla riscossione volontaria della cartella, sia all'avviso bonario, sia all'avviso di accertamento per il mancato pagamento della cartella notificato a mezzo raccomandata A.R.

Art. 41. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due (2) punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 42. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito

dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. I precedenti commi non si applicano ai casi di tributo giornaliero.

Art. 43. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti nel Regolamento delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Montepulciano.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto all'art. 39 del presente regolamento.

Art. 44. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente Tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.45. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è abrogato il Regolamento TA.R.I. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 30/09/2014 e successive modifiche.
3. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativo alle annualità pregresse.

Art. 46. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regolamentare comunale, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato dal Comune di Montepulciano, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 47. Disposizioni transitorie

1. Il Comune, o l'ente/soggetto competente, continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per l'applicazione del presente tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU/TIA/TARES, opportunamente integrate con gli elementi in

esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

ALLEGATO A

1. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative di cui sotto.
In particolare:
 - a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;
 - b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero / smaltimento previsti dal sistema di gestione e trattamento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati, in base alle codifiche comunitarie, alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente Regolamento:
 - a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo, vetro, materiali misti, e simili);
 - b) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - c) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose;
 - d) carta e cartone;
 - e) vetro;
 - f) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - g) paglia e prodotti di paglia;
 - h) rifiuti biodegradabili di cucine e mense (c.d. "umido");
 - i) abbigliamento;
 - j) prodotti tessili;
 - k) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - l) feltri e tessuti non tessuti;
 - m) pelle e simil-pelle;
 - n) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni di cicli e motocicli (esclusi comunque le camere d'aria e i copertoni di tutti gli altri veicoli);
 - o) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - p) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - q) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - r) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - s) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - t) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - u) nastri abrasivi;
 - v) pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - w) vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose;
 - x) medicinali non pericolosi;
 - y) batterie e accumulatori non pericolosi;
 - z) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica, non pericolose;
 - aa) legno non contaminato, compresi gli scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

- bb) plastica;
- cc) metallo;
- dd) rifiuti biodegradabili (c.d. “verde”);
- ee) rifiuti urbani non differenziati (c.d. “secco”) per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.) i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale, presupposto che ai fini della loro assimilazione tali rifiuti devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca);
- ff) rifiuti dei mercati;
- gg) rifiuti ingombranti.

3. Ai fini dell’assimilazione, i rifiuti classificati come “rifiuti ingombranti” devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l’esclusione degli scarti di lavorazione, e devono essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) materassi;
- b) poltrone e divani;
- c) sedie e altri mobili in materiali compositi;
- d) tapparelle e suppellettili;
- e) teli plastificati;
- f) tubi e cassette.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie :

Comuni con più di 5.000 abitanti
1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4A. Agricampeggi
4B. Distributori carburanti ubicati in aree di servizio autostradale
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
7A. Agriturismi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
8A. Case vacanze, affittacamere, agriturismi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici ed agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
21A. Cantine vinicole, vitivinicole e aziende di trasformazione agro-alimentare
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
22A. Ristoranti, autogrill ubicati in aree di servizio autostradale
23. Pub, Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
24A. Bar, caffè, pasticceria ubicati in aree di servizio autostradale
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club